



Comune di Val della Torre

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 30 del 15/12/2025

OGGETTO:

ADOZIONE DEL PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2024 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2024

L'anno duemilaventicinque, addì quindici, del mese di dicembre, alle ore diciannove e minuti quindici, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
1. TAPPERO Carlo	Sindaco	Sì
2. ALBRILE Valentina	Vice Sindaco	Sì
3. CUOZZO Elisa	Consigliere	da remoto
4. BOSSU' Massimo	Consigliere	Sì
5. PARMOLI Andrea	Consigliere	Sì
6. NEGRO Elena	Consigliere	Sì
7. ONADI Maria Vittoria	Consigliere	Sì
8. TORBIDONE Alessandro	Consigliere	a.g.
9. FINOTELLI Ida	Consigliere	Sì
10. ZAMPOLLO Luca	Consigliere	Sì
11. MUSSINO Ida	Consigliere	a.g.
12. GENTILE Piera Antonietta	Consigliere	Sì
13. PACCHIARDO Ezio	Consigliere	Sì
totale presenti		11
totale assenti		2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale, Dr.ssa MONTANARI Francesca, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Partecipa da remoto il Consigliere Elisa CUOZZO, osservando le disposizioni del Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15.02.24;

Assume la presidenza il signor TAPPERO Carlo, nella sua qualità di Sindaco.

Proposta n. 563 del 04/12/2025

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2024 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i Decreti Sindacali, adottati ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. relativi all'individuazione dei Responsabili di Area così riassumibili:

- Decreto n. 6 in data 24.06.2025 con il quale è stato conferito l'incarico per la posizione organizzativa Area Servizi Demografici e Fiscalità locale alla dott.ssa Saia Stefania
- Decreto n. 7 del 25.06.2025 con cui è stata conferita la Responsabilità dell'Area Vigilanza alla dott.ssa Specchio Francesca;
- Decreto n. 8 in data 25.06.2025 con il quale è stato conferito l'incarico per la posizione organizzativa Area Gestione del Territorio al geom. Enrico Malandrone;
- Decreto n. 9 in data 25.06.2025 con il quale è stato conferito l'incarico per la posizione organizzativa Area Servizi Generali e Istruzione alla dott.ssa Reteuna Daniela Francesca;
- Decreto n. 3 in data 21.02.2025 con il quale è stata affidata la Responsabilità dell' Area finanziaria Risorse umane a far data dal 01.03.2025 alla rag. Ballesio Monica;
- Decreto del Sindaco n. 2 in data 20.01.2025 con il quale risulta individuata la figura di Segretario Comunale nella dott.ssa Francesca Montanari;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15/02/2024 "Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243 bis del D.lgs. n. 267/2000) – Approvazione";

VISTA la deliberazione di C.C. n. 30 in data 16/12/2024 avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2025/2026/2027 ex art. 170 d.lgs. 267/2000";

VISTA la deliberazione di C.C. n. 31 in data 16/12/2024 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2025/2026/2027 ex art. 174 d.lgs. 267/2000 e s.m.i.";

RICHIAMATA, la deliberazione di G.C. n. 1 del 30/01/2025 avente ad oggetto l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione finanziario (P.E.G.) 2025/2026/2027;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/04/2025 avente ad oggetto "Approvazione rendiconto della gestione esercizio 2024 ed allegati previsti dal d.lgs 267/2000 e d.lgs 118/2011 e s.m.i. .

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) e s.m.i., il quale in particolare all'articolo 24, come modificato ed integrato dall'articolo 15 del decreto correttivo, ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'articolo 20 (mediante contenimento dei costi di funzionamento, cessioni di quote, operazioni di fusione e incorporazione o messa in liquidazione). Nel caso il processo di razionalizzazione prevedesse un'eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, questa deve avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione. E' previsto invece l'obbligo di motivazione specifica nel caso in cui le valutazioni sostengano la scelta di mantenere nel proprio assetto quote e azioni di società. L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, come disciplinata dal medesimo articolo 20;

VISTO l'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, N. 175, il quale prevede che:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

VISTO l'art. 26, comma 11, del Decreto legislativo 19 agosto 2016, il quale così recita: "Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017";

VISTO il Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100: "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", che ha apportato significative modifiche a quest'ultimo;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

RILEVATO ancora che l'ente può mantenere partecipazioni, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" caso per altro che non coinvolge il Comune di Val della Torre;

RILEVATO che con le apposite deliberazioni del Consiglio comunale avente ad oggetto la "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute - individuazione partecipazioni da alienare - determinazione per alienazioni", il Comune di Val della Torre ha ottemperato al disposto di cui all'art. 24 del TUSP e non ha nel tempo rilevato partecipazioni per le quali sussistano motivazioni che rendano necessario procedere ad alienazione;

PRESO ATTO che nelle annualità successive l'ente ha proceduto con specifiche deliberazioni del Consiglio Comunale alla ricognizione annuale delle società partecipate dal comune di Val della Torre ai sensi dell'art. 3 comma 27 della Legge n. 244/2007 e le successive relazioni conclusive sui risultati conseguiti dal processo di razionalizzazione delle società partecipate di cui al piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate del 2015 ancorché negativo;

RILEVATO che la situazione complessiva delle partecipate dirette ed indirette è così riassumibile:

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Stato	Anno di inizio della procedura	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Dir_1	07937540016	SMAT S.P.A.	2000	Attiva		0,00019	Gestione del servizio idrico integrato	NO	SI	SI	NO
Dir_2	08763960017	SIA SRL	2004	Attiva		3,41	Servizio integrato di raccolta rifiuti urbani	NO	SI	NO	NO

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Stato	Anno di inizio della procedura	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ind_1	06087720014	RISORSE IDRICHE SPA	1991	Attiva		SMAT SPA	97,91	0,0001860290	attività di engineering finalizzate alla gestione del servizio idrico integrato	NO	SI	NO
Ind_2	09903960018	AIDA AMBIENTE SRL	2008	Attiva		SMAT SPA	51	0,0000969000	gestione di segmenti del ciclo idrico integrato gestito da SMAT quale Gestore Unico	NO	SI	NO
Ind_3	1100280012	SAP SPA IN LIQUIDAZIONE	2014	in liquidazione	2021	SMAT SPA	47,55	0,0000903450	in liquidazione	NO	NO	NO
Ind_4	94005970028	SII SPA	1992	Attiva		SMAT SPA	19,99	0,0000379810	gestione del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni soci	NO	NO	NO
Ind_5	08446160013	NOS SPA	2002	Attiva		SMAT SPA	10	0,0000190000	assunzione di partecipazioni in società che hanno per oggetto l'esercizio di attività di igiene pubblica, mobilità, turismo, cultura, gestione del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni soci	SI	NO	NO
Ind_6	02778560041	MONDO ACQUA SPA	2000	Attiva		SMAT SPA	4,32	0,0000093480	gestione del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni soci	NO	NO	NO
Ind_7	07154400019	ENVIRONMENT PARK SPA	1996	Attiva		SMAT SPA	3,38	0,0000064220	gestione del parco tecnologico ambientale deputato alla ricerca finalizzata allo sviluppo sostenibile	NO	NO	NO
Ind_8	01523550067	GALATEA SCARL IN LIQUIDAZIONE	1992	in liquidazione	2017	SMAT SPA	0,5	0,0000009500	in liquidazione	NO	NO	NO

Campo testo:
Inserire la denominazione delle società/organismi (1o+) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1o+) del livello immediatamente precedente.

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società :

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);
- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Val della Torre e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che dalla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Val della Torre, così come risultante in origine dal "Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche (D.Lgs. n. 175/2016 art. 24)" di cui alla deliberazione di C.C. n. 38 del 27.09.2017, risulta che lo stesso, attualmente partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

- S.I.A. s.r.l. - Servizi Intercomunal per l'Ambiente s.r.l. – P.IVA 08769960017 attività: gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale etc.
- S.M.A.T. s.p.a. - Società Metropolitana Acque Torino s.p.a. - in alternativa SMA TORINO s.p.a. ovvero SMAT s.p.a. – P.IVA 07937540016 attività: gestione del servizio idrico integrato nonché attività ad esso connesse compresi studio, progettazione e realizzazione impianti specifici sia direttamente che indirettamente

RILEVATO altresì che dalla ricognizione emerge che non si rilevano partecipazioni per le quali sussistano motivazioni che rendano necessario procedere ad alienazione;

DATO ATTO che, i bilanci consuntivi 2024 delle Soc. S.I.A. s.r.l. e SMAT s.p.a. sono rilevabili dalle pubblicazioni contenute nei rispettivi siti – settore trasparenza;

DATO ATTO che le Società Partecipate non hanno presentato Bilancio d'Esercizio negativo e quindi non è necessario provvedere ad alcun accantonamento nel corrispondente fondo in Avanzo o in sede di Bilancio.

TENUTO CONTO che dalla ricognizioni effettuata in questa sede emerge che tutte le società direttamente partecipate producono servizi generali strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo comune e che dall'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette, effettuata ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., non ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo e pertanto non si rende necessario attuare un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

RITENUTO OPPORTUNO evidenziare, ai fini di mera trasparenza, che:

- per quanto attiene la Società AIDA AMBIENTE SRL il capitale è detenuto per il 51% da SMAT e per il 49% dal Consorzio AIDA Ambiente, Consorzio nel quale Val della Torre partecipa al 5%
- rispetto all'obiettivo della presente deliberazione, ossia la ricognizione delle Società partecipate alla data del 31/12/2024, le quote possedute dal Comune di Val della Torre nell'ambito del Consorzio Aida Ambiente (organismo partecipato e quindi non società partecipata), non rientrano nei valori oggetto della compilazione delle schede e dei quadri riassuntivi.

CONSIDERATO CHE tuttavia dall'Assemblea dei Sindaci del Consorzio AIDA sono emerse posizioni discordanti sull'obbligatorietà della razionalizzazione e sulla metodologia di calcolo della valorizzazione delle quote della predetta società, considerato altresì che sono stati formulati pareri discordanti pervenuti a questo Ente e presenti agli atti dell'Avv. Protto Mariano, dell'Avv. Geninatti Satè Luca e del Revisore dello stesso Consorzio Aida Dott. Colasante Michele, data la complessità e l'elevata qualificazione tecnica circa la specificità della materia idroelettrica si ritiene utile approfondire ulteriormente la questione anche attraverso una consultazione diretta della Corte dei Conti, che avverrà ad opera del Comune di Pianezza.

Così come emerso dall'Assemblea dei Sindaci tenutasi il 10/12/2025, il Comune di Val della Torre pertanto attenderà l'esito della richiesta di parere formulata dal Comune di Pianezza ai sensi art. 7 comma 8 Legge 131/2003 alla sez. Regionale di controllo per il Piemonte.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A, alla presente deliberazione, redatto con riferimento alla data del 31 dicembre 2023 e secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014";

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

PRESO ATTO della comunicazione in data 09.11.2021 prot. n. 74527 della Società Metropolitana Acque Torino S.P.A., protocollata al n. 0007613 del 11.11.2021, con la quale, con riferimento alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche anno 2020 ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 viene confermato, come già comunicato con precedenti note prot. n. 84732 del 13.12.2019 e n. 72303 del 17.11.2020 che Smat S.p.A.:

- ha adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;
- ha concluso il procedimento di quotazione/collocamento in data 13/4/2017. E che pertanto la società è pertanto esclusa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, dall'applicazione del decreto in oggetto.

RITENUTO pertanto di provvedere alla compilazione delle schede allegate al presente atto sotto le lett. B-B1-B2-B3-B4-B5 (relative appunto alla SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. in alternativa SMA TORINO S.P.A. ovvero SMAT S.P.A.);

VISTE le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei Conti, con allegato format per la revisione;

UDITA la relazione illustrativa del Segretario comunale che si sofferma, in particolare, sull'inserimento della ricognizione delle partecipazioni indirette della SMAT S.p.A.;

VISTI i pareri favorevoli espressi, sia in ordine alla regolarità tecnico/amministrativa, sia contabile del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari - Risorse Umane, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i., allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, che sortisce il seguente esito:

Consiglieri presenti	11
Consiglieri votanti	11
Voti favorevoli	11
Astenuti	0
Voti contrari	0

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE l'allegato A alla presente deliberazione redatto con riferimento alla data del 31 dicembre 2024 e secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014” e comprensivi dei dati sin qui acquisiti dalle Società interessate e/o tramite le pubblicazioni contenute nei rispettivi siti – settore trasparenza.
- 2) DI RISERVARSI di procedere con successivo atto deliberativo, ad eventuale aggiornamento/integrazione degli allegati citati al punto 1) del presente dispositivo, qualora pervenissero a questa Amministrazione ulteriori elementi informativi utili e/o comunque se ne ravvisasse la necessità.

- 3) DI PROCEDERE all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo entro le scadenze di legge.
- 4) DI DEMANDARE alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
- 5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
- 6) DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.
- 7) DI PUBBLICARE la presente deliberazione consiliare nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
- 8) DI NOMINARE responsabile del procedimento di esecuzione della presente deliberazione il responsabile dell'Area Servizi finanziari - Risorse umane, demandandogli al contempo gli adempimenti conseguenti e successivi.

Inoltre con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese per alzata di mano, delibera, al fine di assolvere agli obblighi di legge, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.) e s.m.i..

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
(firmato digitalmente)
Carlo TAPPERO

IL SEGRETARIO COMUNALE
(firmato digitalmente)
Dr.ssa Francesca MONTANARI